

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "A. SACCO"

MODALITA' E CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Allegato al PTOF Triennio 2025/2028 – Annualità 2025/2026
(approvato con Delibera n. 5 del Collegio Docenti dell'8.01.2026
e Delibera n. 1 del Commissario Straordinario del 10.01.2026)

Premessa. La valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado è regolata dalle seguenti norme:

1. la legge di riforma della scuola 107/2015;
2. il decreto legislativo 62/2017 che ha parzialmente modificato la precedente normativa;
3. il DPR 122/2009;
4. il DPR 134/2025, che ha modificato il DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti";
5. il DPR 135/2025, attuativo della Legge 150/2024, che ha modificato il DPR 122/2009;
6. Criteri per la valutazione del comportamento (Delibera Collegio dei docenti n. 6 del Collegio Docenti del 18.12.2025 e Delibera Commissario Straordinario n. 1 del 10.01.2026).

La valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione degli studenti ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i risultati dell'apprendimento, deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i licei e gli istituti tecnici, con le Linee guida per gli istituti professionali. Il collegio dei docenti è l'organo che definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

CRITERI VALIDI PER LE CLASSI DEL I, DEL II BIENNIO E DEL V ANNO

Criteri generali

Le proposte del voto di profitto nelle singole discipline sono formulate dai docenti con voto intero tenendo conto dei seguenti parametri:

- Valutazione ponderata, sulla base di un congruo numero di prove (scritte, orali, pratiche) del 2° periodo nelle singole discipline, non inferiori al numero stabilito dal Collegio dei Docenti/ Dipartimenti.
- Livello delle competenze acquisite nelle singole discipline.
- Livello di raggiungimento degli obiettivi trasversali previsti dal Consiglio di Classe.
- Analisi accurata delle valutazioni ottenute allo scrutinio del 1° periodo.
- Evoluzione rispetto ai livelli di partenza e quelli intermedi.
- Esito delle iniziative di recupero attivate.
- Superamento o parziale persistenza di carenze relative all'anno precedente.
- Impegno, partecipazione ed interesse.

Ammissione alla classe successiva

Viene ammesso alla classe successiva lo studente che in sede di scrutinio finale:

- abbia frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale salvo deroghe;
- consegua un voto di comportamento non inferiore a 6/10, attribuito dal C.d.C. Sulla base delle disposizioni vigenti in materia, recepite nel Regolamento di Istituto, approvato dal Collegio dei docenti nella riunione del 18/12/2025;
- raggiunga gli obiettivi minimi prefissati e riporti una valutazione sufficiente in tutte le discipline;
- riporti una valutazione non completamente sufficiente in una sola materia con una lieve fragilità colmabile con lo studio individuale e autonomo.

Non ammissione alla classe successiva

- Non viene ammesso alla classe successiva lo studente che:
- abbia superato il limite massimo di ore di assenza concesse ai fini della validità dell'anno scolastico (25% del monte ore, salvo deroghe), in quanto viene escluso dallo scrutinio finale;
- consegua, in sede di scrutinio finale, un voto di comportamento inferiore a 6/10, attribuito dal

C.d.C. Sulla base delle disposizioni vigenti in materia, recepite nel Regolamento di Istituto, approvato dal Collegio dei docenti nella riunione del 18/12/2025;

- non disponga di un congruo numero di prove a causa di assenze assidue, mancanza di disponibilità alle verifiche orali/scritte, trascuratezza nel lavoro domestico, mancata partecipazione agli interventi di recupero;
- presenti diffuse insufficienze nella preparazione complessiva e non raggiunga gli obiettivi minimi disciplinari prefissati (cfr. tabella n.1).

Sospensione del giudizio

- La sospensione del giudizio potrà essere deliberata, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di potenziamento e recupero effettuate, in presenza di non più di tre materie con valutazione insufficiente.
- Gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti a partecipare ad eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola. Qualora i genitori di tali studenti dichiarassero che questi ultimi non intendano avvalersi dei corsi di recupero, è necessario darne comunicazione in segreteria per iscritto in cui dichiarano di provvedere al recupero delle insufficienze per conto proprio.

Resta fermo l'obbligo per tutti gli studenti con giudizio sospeso di sottoporsi alla prova di assolvimento dei debiti.

Tabella n.1

N. Insufficienze	● Esito
4 o più insufficienze	● Non Ammissione
da 1 a 3 insufficienze	● Un'insufficienza con voto 5, in un quadro complessivamente positivo o in presenza di massimo altre due insufficienze, può diventare sufficiente per voto di Consiglio debitamente motivato, su proposta del docente titolare. Nella scheda di valutazione appare la dicitura 6* con l'indicazione di uno studio autonomo per il recupero delle fragilità. ● Sospensione del giudizio in tutte le discipline

Integrazione dello scrutinio finale

- Il Consiglio di classe, per l'integrazione dello scrutinio finale, delibera l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva degli studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio sulla base dei seguenti parametri:
- esito delle verifiche finali;
- significativo miglioramento nella/e disciplina/e oggetto della sospensione.
- **Il Consiglio di Classe, se valuta che le competenze trasversali, già acquisite dall'allievo in discipline affini, possano compensare la valutazione non completamente sufficiente in una prova di verifica, può comunque deliberare l'ammissione alla classe successiva.**

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Criteri di ammissione all'esame di stato

Viene ammesso all'Esame di Stato lo studente che abbia i requisiti indicati dalla normativa vigente, in particolare che:

- abbia frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale salvo deroghe;
- consegua un voto di comportamento non inferiore a 6/10, attribuito dal C.d.C. Sulla base delle disposizioni vigenti in materia, recepite nel Regolamento di Istituto, approvato dal Collegio dei docenti nella riunione del 18/12/2025;
- raggiunga gli obiettivi minimi prefissati e riporti una valutazione sufficiente in tutte le discipline;
- **riporti una valutazione non completamente sufficiente in una sola materia con una lieve fragilità tale da non compromettere la sua performance all'esame di maturità;**
- **abbia svolto LE PROVE INVALSI;**
- **abbia completato i percorsi di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO (FSL ex PCTO).**

Criteri di non ammissione all'esame di stato

Non viene ammesso all'esame di stato lo studente che:

- abbia superato il limite massimo di ore di assenza concesse ai fini della validità dell'anno scolastico (25% del monte ore, salvo deroghe), in quanto viene escluso dallo scrutinio finale;
- consegua, in sede di scrutinio finale, un voto di comportamento inferiore a 6/10, attribuito dal C.d.C. Sulla base delle disposizioni vigenti in materia, recepite nel Regolamento di Istituto, approvato dal Collegio dei docenti nella riunione del 18/12/2025;
- non disponga di un congruo numero di prove a causa di assenze assidue, mancanza di disponibilità alle verifiche orali/scritte, trascuratezza nel lavoro domestico, mancata partecipazione agli interventi di recupero;
- **non abbia svolto LE PROVE INVALSI;**
- **non abbia completato i percorsi di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO (FSL ex PCTO).**
- **presenti diffuse insufficienze nella preparazione complessiva e non raggiunga gli obiettivi minimi disciplinari prefissati (cfr. tabella n.2).**

Tabella 2

N. Insufficienze	● Esito
2/3 insufficienze, in particolare nelle discipline di indirizzo	● Non Ammissione
4 o più insufficienze.	● Non Ammissione

**CRITERI DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA,
AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI**
(Delibera n. 15 del Collegio Docenti del 19.11.2025)

**Sez. ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SEZ. ARTI E PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

l'articolo 4, comma 7, del Regolamento 92/2018,

l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61,

la legge 13 luglio 2015, n.107,

l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, che recita: le istituzioni scolastiche di istruzione professionale "effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento" inserite nel progetto formativo individuale (P.F.I.).

Come da nota MIUR del 04/06/2019,

sono possibili pertanto i seguenti esiti, riportati nel Sistema informativo SIDI:

- a) Lo/a studente/ssa ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.**
- b) Lo/a studente/ssa ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo/a studente/ssa è ammesso/a alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.**
- c) Lo/a studentessa ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo/a studente/ssa è ammesso/a con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo attività finalizzate al recupero delle carenze riscontrate, che possono svolgersi durante i mesi estivi e/o nell'anno scolastico successivo, nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.**

Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti al P.F.I.

- d) Lo/a studente/ssa ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese secondo i criteri riportati nella tabella tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo/a studente/ssa è dichiarato/a non ammesso/a all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato anche con l'eventuale riorientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.**

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- Frequenza inferiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato
- Un numero di insufficienze secondo i criteri descritti in tabella

	TABELLA DEI CRITERI	
CLASSI	RISULTANZE	ESITI
Prime	Almeno 8 insufficienze gravi e/o non gravi	Non ammesso
	Almeno 7 insufficienze gravi e/o non gravi	Non ammesso
	Almeno 6 insufficienze gravi e/o non gravi	Non ammesso
	Almeno 5 insufficienze gravi e 1 insufficienza non grave	Non ammesso
	Con la presenza di un numero di insufficienze inferiore a 5	Giudizio sospeso (Rev. P.F.I.) *
Seconde, terze, quarte	Almeno 8 insufficienze gravi e/o non gravi	Non ammesso
	Almeno 7 insufficienze gravi e/o non gravi	Non ammesso
	Almeno 6 insufficienze gravi e/o non gravi	Non ammesso
	Almeno 5 insufficienze gravi e 1 insufficienza non grave	Non ammesso
	4 insufficienze gravi e 1 insufficienza non grave	Non ammesso
	Con la presenza di un numero di insufficienze inferiore a quattro	Giudizio sospeso
Quinte	Ammissione all'Esame di Stato secondo la normativa vigente	

* Il Consiglio di classe delibera che lo/la studente/ssa è ammesso/a con revisione del P.F.I. In tal caso si può prevedere:

- a) la partecipazione a eventuali corsi di recupero programmati dalla scuola nei mesi estivi;
- b) lo studio individuale o autonomo;
- c) la partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (per esempio alla frequenza di attività didattiche in gruppi omogenei) prima della revisione del P.F.I.